

## 5. CARATTERI E ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLO STATO CITTÀ DEL VATICANO.

Lo Stato Città del Vaticano è:

- uno **Stato neutrale** ed **invioabile**, in quanto estraneo alle «*competizioni temporali tra Stati ed ai congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace*» (art. 24 Tratt.);
- uno **Stato enclave**, perché il suo territorio è interamente circondato dal territorio dello Stato italiano;
- una **monarchia assoluta** ed **elettiva**, in quanto ha un sovrano, individuato nel Sommo Pontefice, che detiene tutti i poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) ed è eletto da un Collegio di Cardinali (art. 26 Tratt.). Al **Sommo Pontefice** è riservata la rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, ma essa è concretamente esercitata per mezzo della **Segreteria di Stato** (art. 2, l.v. 26 novembre 2000). Al Cardinale Segretario di Stato è, dunque, conferito il mandato a rappresentare il Sommo Pontefice nel governo civile dello S.C.V., nonché di esercitare i poteri e le responsabilità inerenti alla sovranità temporale dello stesso Pontefice sullo Stato.

L'ordinamento giuridico dello S.C.V. è formato da **sei leggi organiche** emanate il 7 giugno 1929 contestualmente allo scambio di ratifiche dei Patti Lateranensi, le quali delineano la struttura dello Stato:

1. la **I** (c.d. **legge fondamentale**, innovata con il *motu proprio* del **26 novembre 2000** da papa Giovanni Paolo II ed entrata in vigore il 22 febbraio del 2001, la quale ha sostituito la precedente l.f. emanata il 7 giugno del 1929): disciplina l'organizzazione interna dello Stato, e dunque gli organi costituzionali, le rispettive sfere di competenza, nonché i simboli (bandiera, stemma, sigillo ufficiale);
2. la **II** (novellata con la l. 1° ottobre 2008, n. LXXI, entrata in vigore il 1° gennaio 2009): disciplina le **fonti del diritto**;
3. la **III** (innovata dalla l. 22 febbraio 2011, n. CCXXXI): contiene la regolamentazione relativa alla **cittadinanza**;
4. la **IV**: disciplina l'**ordinamento amministrativo**;
5. la **V**: regola l'**ordinamento economico, commerciale e professio-**

nale;

6. la **VI**: contiene la disciplina dell'**ordine pubblico**.

La disciplina sulla organizzazione interna dello S.C.V. è stata innovata dalla ricordata **l.f. del 26 novembre 2000**, il cui art. 1 attribuisce al **Sommo Pontefice** «*la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario*». In particolare:

- il **potere legislativo** è esercitato, in via ordinaria –ad esclusione dei casi nei quali il Papa, ai sensi dell'art. 3, ne riserva a sé l'esercizio– da una **Commissione**, composta da un Cardinale presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Pontefice, che restano in carica per cinque anni. La Pontificia Commissione per lo Stato Città del Vaticano è assistita in via consultiva da un Consigliere generale e da Consiglieri dello Stato, parimenti nominati dal Sommo Pontefice (artt. 3, 4, 13, l.f.);
- il **potere esecutivo** è esercitato dal Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato Città del Vaticano, che assume il titolo di Presidente del Governatorato, coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice segretario Generale, di concerto con la Segreteria di Stato nelle materie di maggiore importanza (cfr. artt. 5, 6, 9, 10, l.f.);
- il **potere giudiziario** è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario dello Stato (art. 15, co. 1, l. CXIX del 1987), cui spetta la competenza sia in materia civile sia in materia penale. Al Pontefice compete, peraltro, il potere di avocare a sé qualsiasi causa civile e penale, con esclusione di ogni ulteriore gravame (artt. 15 e 16, l.f.).

Gli **organi giudiziari** sono:

- il **Giudice unico**, competente in materia civile e penale;
- il **Tribunale di prima istanza**, organo collegiale con triplice competenza:
  1. cause civili e penali non attribuite al Giudice unico;
  2. impugnazioni contro le decisioni emesse dallo stesso;
  3. cognizione esclusiva per questioni di stato civile e tributarie;
- la **Corte d'Appello**, composta dal Decano della Rota Romana e da due uditori, che ha competenza in materia di:
  1. impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale di prima istanza;
  2. richieste di delibazione di provvedimenti giudiziari esteri;
- la **Corte di Cassazione**, composta dal Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e da altri due Cardinali, che ha co-



per lo S.C.V. dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione e dalle altre autorità alle quali il Pontefice abbia conferito l'esercizio del potere legislativo (co. 2 e 3). Tra di esse peculiare rilievo assumono, ovviamente, le leggi organiche del 7 giugno 1929;

- l'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte (co. 4).

**Fonti suppletive**, per le materie non disciplinate dalle fonti indicate dall'art. 1, sono le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato italiano (art. 3, co. 1), che si applicano, previo recepimento da parte dell'autorità vaticana competente, purché non contrarie ai precetti di diritto divino, ai principi generali del diritto canonico, alle norme dei Patti Lateranensi e dei successivi accordi, «*e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili*» (art. 3, co. 2).

Nel rispetto dei limiti suindicati:

- in **materia penale** si applicano il *Codice penale* e il *Codice di procedura penale* italiani, modificati e integrati dalle leggi vaticane. Tra queste ultime meritevoli di menzione sono due leggi emanate l'11 luglio 2013:
  1. la **legge n. VIII** (*Norme complementari in materia penale*), con la quale sono state introdotte talune nuove fattispecie criminose al duplice fine di adeguare la legislazione vaticana a quanto previsto nelle convenzioni internazionali sottoscritte dalla Santa Sede in nome e per conto dello S.C.V. riguardo ad una serie di delitti di particolare gravità (delitti contro i minori, delitti contro l'umanità, crimini di guerra, ecc.), e di istituire un sistema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente al reato;
  2. la **legge n. IX** (*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*), con la quale sono state aggiornate talune fattispecie di reato al fine di una più efficace repressione di determinate condotte criminose, anche di rilievo transnazionale, e, per ciò che concerne la materia processuale, enunciati i principi del giusto processo e della presunzione di innocenza, ampliate le previsioni in materia di cooperazione e assistenza con le autorità giudiziarie di altri Stati, introdotte specifiche disposizioni attinenti la detenzione provvisoria, i diritti degli stranieri e degli apolidi, i limiti alla estradizione;
- in **materia processuale civile** si applica il *Codice di procedura civile vaticano* del 1° maggio 1946;